

**COMUNE DI BRISIGHELLA
PROVINCIA DI RAVENNA

**REGOLAMENTO
PER
IMPOSTA COMUNALE SULLE
PUBBLICITA ‘
E
DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Allegato alla Deliberazione consiliare n. 122 del 28 luglio 1994

INDICE

-CAPO I ° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.lo 1 – Ambito di applicazione
- Art.lo 2 – Gestione del Servizio
- Art.lo 3 – Classificazione del Comune
- Art.lo 4 – Categorie delle località
- Art.lo 5 – Tipologie ed installazione degli impianti pubblicitari
- Art.lo 6 – Quantità degli impianti pubblicitari
- Art.lo 7 – Piano generale degli impianti – Criteri per la realizzazione
- Art.lo 8 – Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

- CAPO II° - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art.lo 9 – Presupposto dell'imposta
- Art.lo 10 – Modalità di effettuazione della pubblicità
- Art.lo 11 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art.lo 12 – Provvedimento per installazione dei mezzi pubblicitari
- Art.lo 13 – Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità
- Art.lo 14 – Tariffe

- CAPO III° - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.lo 15 – Oggetto
- Art.lo 16 – Superficie delle pubbliche affissioni
- Art.lo 17 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art.lo 18 – Affissioni prefissate
- Art.lo 19 – Durata della concessione

- CAPO IV° - DISPOSIZIONI COMUNALI FINALI

- Art.lo 20 – Sanzioni
- Art.lo 21 – Norme di rinvio
- Art.lo 22 – Entrata in vigore
- Art.lo 23 – Abrogazioni.

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.lo 1

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Brisighella sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. no 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

Art.lo 2

Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Brisighella direttamente o con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla legge e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 507/1993.

Art.lo 3

Classificazione del Comune

In applicazione dell'art.lo 2 del D.Lgs. n. 507/1993 il Comune di Brisighella appartiene alla V^a Classe (fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n.abitanti 7.803).

Art.lo 4

Categorie delle località

Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del Comune di Brisighella sono da considerare tutte nell'unica categoria normale ai sensi del 1° comma art.lo 4 del D.Lgs. n. 504/93.

Art. 5

Tipologia ed installazione degli impianti pubblicitari

La tipologia degli impianti pubblicitari e l'installazione nel territorio del Comune di Brisighella sono disciplinati dal vigente "Regolamento Edilizio" per l'installazione di cartelli pubblicitari, frecce direzionali, insegne luminose e non, edicole, tende, bacheche ed assimilabili approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 1965 e modifiche.

E' fatta salva la competenza del Comune di Brisighella di definire o di approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art.lo 6
Quantità degli impianti pubblicitari

La quantità degli impianti pubblicitari e la loro distribuzione nel territorio del Comune di Brisighella viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale che approva il piano generale degli impianti; a tal fine si dovrà tener conto delle richieste dei soggetti interessati nonché della distribuzione sul territorio degli esercizi commerciali e delle attività economiche in genere.

La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 8.000 unità registrate al 31.12.1993 non deve essere inferiore a mq. 350 pari a 490 fogli del formato 70 x 100. La superficie sopra indicata deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni è destinata per il 20% (venti per cento) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunale priva di rilevanza economica e per il restante 80% (ottanta per cento) alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 20% (venti per cento) della superficie degli impianti pubblici di cui sopra.

Art.lo 7
Piano Generale degli Impianti

Il Piano generale degli impianti è approvato dalla Giunta comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il Piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne.

Nel territorio del Comune di Brisighella è vietata l'installazione di impianti per le pubbliche affissioni e per strutture pubblicitarie, escluse le insegne, su aree private e su beni immobili privati. Inoltre, ove per cause volontarie, legali o accidentali gli impianti esistenti siano rimossi, la nuova autorizzazione potrà essere concessa nei limiti di cui sopra.

Art.lo 8
Impianti privati per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 6 la Giunta comunale concede a privati possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per affissione diretta di manifesti e simili.

CAPO II° IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art.lo 9 Presupposto dell'imposta

Ai sensi dell'art.lo 5 del D.Lgs. n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni e servizi o la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art.lo 10 Modalità di effettuazione della pubblicità

Nel territorio del Comune di Brisighella la diffusione dei messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti vigenti.

Art.lo 11 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità non esclude l'applicazione della Tassa occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, né il pagamento di canoni di concessione, o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Brisighella.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio Concessionario) ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compenso di sorta.

Art.lo 12 Provvedimento per installazione dei mezzi pubblicitari

Per ottenere il provvedimento di autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari valgono le disposizioni contenute nel "Regolamento Edilizio" già citato al precedente art.lo 5.

Art.lo 13

Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

Il soggetto passivo di cui all'art.lo 6 del D.Lgs. n. 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati; il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.

In caso di modifiche della pubblicità che comportano una variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, il soggetto passivo deve presentare una nuova dichiarazione. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare apposita denuncia entro il 31 gennaio: in caso di mancata denuncia, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione di denuncia di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nelle sanzioni previste dalla legge per la pubblicità abusiva.

Art.lo 14

Tariffe

Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

CAPO III°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.lo 15

Oggetto

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Il Comune di Brisighella garantisce l'affissione, in particolari impianti specificatamente individuati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica; nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La misura degli spazi adibiti nel Comune di Brisighella a pubbliche affissioni, con specificazione della percentuale riservata alle esposizioni istituzionali e comunque prive di rilevanza economica, è quella espressamente indicata all'art.lo 6 del presente Regolamento.

Art.lo 16

Superficie delle pubbliche affissioni

Il Comune di Brisighella ha attualmente installato impianti per pubbliche affissioni corrispondenti a mq. 350; pertanto, la superficie di pubbliche affissioni per ogni 1.000 abitanti, è di circa mq. 45 (popolazione al 31.12.1991 n. abitanti 7.803).

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a quella prevista nel precedente art.lo 6.

Art.lo 17
Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Brisighella è quella stabilita per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di applicazione dei diritti.

Art.lo 18
Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune ovvero al Concessionario con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore.

E' tuttavia consentito il pagamento del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale presso il Tesoriere Comunale o presso la cassa del Concessionario.

Art.lo 19
Durata della concessione

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata di 6 (sei) anni.

**CAPO IV°
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI**

Art.lo 20
Sanzioni

Le sanzioni tributarie sono applicate nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello relativo all'installazione degli impianti si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e in solido a carico dei soggetti indicati nell'art.lo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato in via generale, con provvedimento dell'amministrazione comunale nel rispetto dei limiti di legge.

Art.lo 21
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8/6/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 23
Abrogazione

E' abrogato il precedente Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 gennaio 1973, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto stabilito nel presente Regolamento.